

CIRCOLARE 1/2022 - BONUS FORMAZIONE 4.0: PRECISAZIONI

Il Bonus Formazione 4.0

Come è noto, il *bonus formazione 4.0* è un incentivo fiscale per le aziende che investono nella formazione dei propri dipendenti. L'incentivo è stato introdotto con la Legge 205 del 27/12/2017, più volte modificata e la competenza procedurale per il riconoscimento dello stesso è in capo al MISE ed all'Agenzia delle Entrate alla cui regolamentazione si rimanda

In estrema sintesi, l'incentivo fiscale è riconosciuto sotto forma di credito di imposta da utilizzare in compensazione con imposte, tasse e contributi INPS/INAIL, determinato in misura fino al 50% del costo del personale coinvolto su iniziative formative riguardanti tematiche previste da detta regolamentazione, mentre svolge l'ordinaria attività lavorativa (on the job), nell'ambito di attività finalizzate alla digitalizzazione dei processi aziendali. La misura del credito d'imposta è aumentata fino al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

Possono beneficiare del credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Cumulo del credito d'imposta con altri incentivi alla formazione

L'articolo 8 del decreto attuativo emanato dal MISE, in coerenza con la natura di aiuto di stato, prevede che lo stesso **"...è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014"**.

Dal momento che il credito d'imposta si configura come un "aiuto di stato", è opportuno rappresentare come la fruizione dello stesso possa interrelarsi con le attività finanziate da Fondir e da rendicontarsi, sia attraverso i costi standard, che mediante il rimborso dei costi sostenuti e rendicontabili. Al riguardo, l'impresa dovrà verificare che il cumulo dei due incentivi non superi l'intensità massima prevista dallo stesso regolamento per gli aiuti alla formazione (50 per cento di tutti i costi ammissibili nella generalità dei casi).

Si ricorda che qualora il credito d'imposta "formazione 4.0" interessi personale dipendente in relazione al quale l'impresa benefici anche di altri aiuti concessi per finalità diverse - come, ad esempio, nel caso di un aiuto concesso per l'assunzione di un lavoratore svantaggiato che sia impegnato anche nelle attività di "formazione 4.0" - il calcolo del beneficio spettante deve essere effettuato assumendo la retribuzione lorda maturata in relazione alle ore o alle giornate di formazione, al netto della quota di retribuzione coperta dall'aiuto all'assunzione.

Roma, 29 aprile 2022

Stefano Bottino
Presidente